

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, CONCERNENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2002/91/CE SUL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato decreto legislativo, per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2. **I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n.....del.....in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.**

ART. 2

(Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
 - a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
 - b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
 - c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
 - d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b).

2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:

- a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
- b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
- c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
- d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;

- e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:
- a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
 - b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
 - c) laurea conseguita nelle seguenti classi; L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
 - d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette da regioni e province autonome. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

ART. 3

(Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici)

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
 - a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
 - b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

ART. 4

(Qualificazione dell'attestato di certificazione energetica)

1. L'attestato di certificazione energetica, così come definito all'articolo 2, del decreto legislativo, assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.

ART. 5

(Funzioni delle Regioni e Province autonome)

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
 - a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
 - b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
 - c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
 - d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
 - e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all'articolo 6, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la

copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;

- f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, di cui al decreto ai sensi del articolo 6 comma 9 del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.

ART. 6

(Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
 - a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
 - b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
 - c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

ART. 7

(Disposizioni finali)

1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.

ART. 8

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fatto osservare.

Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici

Durata minima 64 ore

I Modulo

La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici
Le procedure di certificazione
La normativa tecnica
Obblighi e responsabilità del certificatore

II Modulo

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici
Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione

III Modulo

Analisi tecnico economica degli investimenti
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti

IV Modulo

Involucro edilizio:

- Le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti
- soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
 - dei nuovi edifici
 - del miglioramento degli edifici esistenti

V Modulo

Impianti termici:

- fondamenti e prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative
- soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
 - dei nuovi impianti
 - della ristrutturazione degli impianti esistenti

ALLEGATO 1

(Art. 2, comma 2)

VI Modulo

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili

VII Modulo

Comfort abitativo

La ventilazione naturale e meccanica controllata

L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti

VIII Modulo

La diagnosi energetica degli edifici

Esempi applicativi

Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito decreto legislativo, reca l'attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico in edilizia.

L'obiettivo della direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni socio economiche e climatiche esterne, delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e garantendo la convenienza tecnico economica delle misure e degli interventi proposti.

Lo schema regolamentare in esame è in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo.

L'emanazione del presente schema è strettamente collegata ai contenuti del decreto interministeriale 26 giugno 2009, concernente le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2012, n. 290 del 13 dicembre 2012, e del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, relativo alla definizione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici stessi e dei requisiti minimi per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Entrambi questi provvedimenti sono attuativi del decreto legislativo.

1. Quadro legislativo e metodologia di lavoro seguita per la stesura del presente schema

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2003*" ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia.

Il Governo ha esercitato la predetta delega con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Il suddetto decreto prevede, tra i provvedimenti attuativi, l'emanazione di decreti regolamentari che definiscono i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

Con il presente decreto si provvede a disciplinare i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Con separato regolamento, concernente l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione e ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, si procede a definire i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare le ispezioni degli impianti di climatizzazione.

Entrambi i citati regolamenti rispondono alla necessità di dare completa attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul non completo e conforme recepimento della quale è stata aperta il 18 ottobre 2006 una procedura d'infrazione (n. 2006/2378) da parte della Commissione europea. Nella lettera di messa in mora è stata, infatti, contestata alla Repubblica italiana la non comunicazione di misure di recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva, facendo presente che il decreto legislativo di recepimento n. 192/2005 costituiva solo una legge quadro che doveva essere completata da diversi altri decreti, direttive e relazioni ancora non notificati alla Commissione. La procedura d'infrazione è pervenuta il 19 luglio 2012 alla successiva denuncia presso la Corte di Giustizia europea (Causa C- 345/12). Nel

ricorso è contestato il mancato rispetto dell'obbligo di certificare le condizioni energetiche dell'edificio mediante ricorso ad esperti indipendenti, anche in considerazione del fatto che il paragrafo 9, allegato A, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendo la possibilità per il proprietario di un edificio di fornire un'autocertificazione sul livello di rendimento energetico del proprio immobile, non risultava conforme all'art. 10 della direttiva 2002/91/CE che richiede che la certificazione energetica degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano siano effettuate da esperti qualificati/riconosciuti ed indipendenti. Il decreto ministeriale citato è stato recentemente modificato da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, che ha eliminato la suddetta autodichiarazione. Pur avendo rimosso la norma contestata dalla Commissione, risulta, tuttavia, evidente la necessità di definire i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, quale precipuo adempimento previsto dal d.lgs. 192/2005, al fine di completare il corretto recepimento dell'articolo 10 della citata direttiva.

Si segnala che, fin dall'avvio del recepimento della direttiva 2002/91/CE nell'ordinamento italiano, il Ministero dello sviluppo economico si è avvalso del supporto di un Gruppo di lavoro istituzionale che lo ha accompagnato nella stesura del decreto legislativo e lo affianca nei provvedimenti attuativi in itinere, tra cui il presente atto.

A questo Gruppo partecipano: i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture; la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Basilicata, Piemonte e Toscana su mandato della Conferenza unificata; la Regione siciliana su richiesta del Coordinamento interregionale per l'energia; le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Liguria su loro specifica richiesta; il Comitato termotecnico italiano; il CIG; l'ENEA; il CNR; la FIRE; RENAEL; il Politecnico di Milano; Adiconsum e Confconsumatori su mandato del CNCU.

2. Principali problematiche

Il presente decreto si basa sul confronto svolto in tale ambito, negli incontri con il Coordinamento interregionale per l'energia e con diversi enti locali e tiene in particolare conto del fatto che:

- per la riduzione dei consumi energetici finali del settore civile, risultati significativi possono essere raggiunti soprattutto con interventi di riqualificazione degli edifici esistenti;
- gli investimenti per la riqualificazione energetica degli edifici devono dare riscontri certi ed immediati nella bolletta energetica dell'utente finale.

L'insieme delle norme di attuazione della direttiva 2002/91/CE, unito alla sensibilizzazione e alla consapevolezza dei cittadini, accompagna la crescita di tutto il comparto dell'edilizia, anche in relazione alla responsabilizzazione e alla qualità di professionisti ed imprese e allo sviluppo tecnologico dell'industria dei componenti.

Fondamentali a tali fini sono le procedure, le metodologie, la disponibilità e la qualità dei soggetti certificatori, gli standard, i controlli, gli incentivi, l'integrazione tra i diversi livelli di governo e il monitoraggio dell'attuazione normativa.

Si ritiene che intorno allo strumento certificazione energetica, nei rispettivi ambiti di competenza e responsabilità, possano svilupparsi politiche di settore realmente efficaci.

Nella discussione preparatoria alla stesura del provvedimento, sia nell'ambito del gruppo di lavoro che nel confronto con altre amministrazioni e con i portatori di interesse, particolare attenzione è stata posta al rapporto e al coordinamento tra lo Stato e le Regioni e alla disponibilità e qualità dei soggetti certificatori.

In materia, si sottolinea come il Titolo I del decreto legislativo fissi principi generali e criteri per:

- il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nel settore degli edifici;
- lo sviluppo, valorizzazione e integrazione delle fonti rinnovabili;
- la diversificazione energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- la tutela dell'ambiente ed il rispetto del protocollo di Kyoto;
- la promozione della competitività delle imprese del settore attraverso lo sviluppo tecnologico;
- la qualificazione e l'ampliamento della fornitura dei servizi energetici e la garanzia e tutela dei cittadini.

Preso atto che l'attuazione della normativa per l'efficienza energetica degli edifici integra e sottende svariate tematiche, in parte di stretta competenza nazionale, che non è possibile trattare separatamente le une dalle altre e tenuto conto delle esigenze in tema di sviluppo di politiche energetiche di settore concrete ed efficaci, si configura un interesse statale forte per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Paese. Inoltre si evidenzia la necessità di un indirizzo e di responsabilità chiare nonché di un attento monitoraggio del processo, finalizzati ad assicurare uno svolgimento applicativo graduale, ma certo e costante, su tutto il territorio italiano.

In relazione alle competenze delle Regioni circa il governo del territorio in materia di energia, sono da tenere in considerazione i principi fondamentali desumibili dal Titolo I del decreto legislativo; il presente decreto, che si ricollega direttamente al predetto Titolo I, è un ulteriore riferimento per delineare interventi regionali che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi nazionali, perseguendo una programmazione che tenga conto delle diverse specificità, opportunità e condizioni economiche e sociali e fornisca, ai medesimi fini, i riferimenti minimi necessari affinché le diverse opzioni che le Regioni volessero praticare possano essere congruenti con il sistema nazionale e in ogni caso riconducibili ad uno schema comune.

In relazione alla definizione di soggetti certificatori, tenuto conto delle differenti posizioni manifestate a più riprese dalle Regioni e della necessità di fornire un servizio reale ai cittadini, ponendo a loro carico costi contenuti e congrui, sono state poste alla base della presente proposta regolamentare i seguenti punti:

- definizione di metodi di calcolo comuni ai più alti livelli di garanzia tecnica (CEN ed UNI) al fine di facilitare negli stessi il riconoscimento delle amministrazioni regionali e per favorire la massima disponibilità di strumenti applicativi (un professionista che può usare lo stesso strumento informatico in diversi contesti territoriali, può ridurre i suoi costi di gestione e, con la consuetudine all'utilizzo dei medesimi sistemi, comprimere i tempi di erogazione del servizio a beneficio dell'affidabilità della prestazione e dei costi per il cittadino. Inoltre metodologie comuni favoriscono la crescita dell'offerta nei differenti ambiti ed il confronto delle prestazioni);
- adozione di strumenti di riferimento (casi studio, fogli di calcolo, ecc.) predisposti, conformemente alle predette norme, dal Comitato termotecnica italiano con l'obiettivo di fornire percorsi guidati all'utilizzo delle metodologie e ridurre la dispersione dei risultati in relazione alla formazione, all'esperienza e all'interpretazione dei diversi utilizzatori. I predetti strumenti vogliono costituire un riferimento anche per i software commerciali e in eventuali controversie.

Fissate le metodologie e definiti dal CTI gli strumenti di riferimento, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre di una ampia platea di soggetti certificatori che, fermo restando le conoscenze tecniche di base, possa costituire una offerta ampia e qualificata a disposizione dei cittadini.

La scelta di non porre requisiti di esperienza pregressa per favorire l'accesso nel mondo del lavoro dei soggetti più giovani, neo diplomati e laureati contribuisce ad ampliare l'offerta del servizio.

3. Attuazione delle procedure

In attuazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo, sono stati acquisiti:

- il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA) e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
- l'intesa della Conferenza unificata;
- il parere del Consiglio di Stato
- i concerti del Ministro delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4. Parere del Consiglio di Stato

Nell'adunanza del 9 novembre 2009, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni (Parere n. 6474/2009)

Nel merito il Consiglio di Stato ha osservato:

- a) nel preambolo dello schema, un riferimento superfluo, in relazione al termine ordinario di 120 giorni per l'emanazione del regolamento previsto nel decreto legislativo, e una imprecisione in relazione ai riferimenti del parere del Consiglio di Stato;
- b) all'articolo 2, la inutilità del comma 1, la presenza corretta di norme dispositive erroneamente chiamate definizioni e il permanere di una certa genericità nelle definizioni e qualificazioni professionali, anche se fortemente attenuate;
- c) agli articoli 3 e 6, alcuni riferimenti non coordinati;
- d) all'articolo 3, alcuni miglioramenti di carattere sistematico quale una redistribuzione del testo tra l'articolo 2, lo stesso articolo 3 e un nuovo articolo 4, con nuove rubriche coordinate tra loro.

Nel nuovo testo tutte le osservazioni del Consiglio di Stato sono state accolte, come evidenziato nella descrizione dei contenuti dei singoli articoli dello schema normativo.

5. Contenuti

Si illustrano nel seguito i contenuti del decreto, composto da otto articoli e un allegato.

Nel preambolo dello schema sono state apportate le modifiche richieste da Consiglio di Stato al punto a) del precedente paragrafo ed è stato inserito un riferimento al DPR 59/09.

L'articolo 1 definisce l'ambito di intervento e le finalità del provvedimento, concernenti i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui viene demandata la certificazione energetica degli edifici.

Quanto, invece, ai requisiti di competenza ed idoneità degli esperti o organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione estiva, deve precisarsi **che alla relativa disciplina si è provveduto con altro decreto regolamentare finalizzato a disciplinare in maniera univoca i controlli sia per gli impianti di climatizzazione invernale che per quelli di climatizzazione estiva.**

L'articolo 2, reca la disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Particolare attenzione è stata posta al requisito di "tecnico abilitato", con una puntuale e dettagliata indicazione delle qualificazioni tecnico professionali compatibili ai fini del presente decreto, sia per tener conto delle necessità espresse dalle Regioni nel passaggio in Conferenza unificata, sia per recepire le osservazioni poste dal Consiglio di Stato in relazione alla necessità di una maggiore

specificazione e una più chiara individuazione delle figure professionali deputate a svolgere la certificazione energetica.

Le definizioni si basano sul quadro legislativo vigente, tenendo conto di esperienze analoghe in ambito nazionale ed europeo, delle competenze che in tema di progettazione degli edifici sono riferibili a diverse figure professionali (materia fuori delega e di pertinenza del Ministero della giustizia) nonché del ruolo e del rapporto tra lo Stato e le Regioni (è stato l'argomento più dibattuto prima nell'ambito del Gruppo di Lavoro e poi in Conferenza unificata e dove la convergenza è stata la più difficile da raggiungere).

Il quadro legislativo cui si è fatto riferimento è il seguente:

- l'articolo 7, della direttiva 2002/91/CE, che evidenzia il carattere prevalentemente informativo dell'attestato di certificazione energetica
- l'articolo 10, della direttiva 2002/91/CE, che reca *"Gli Stati membri assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati."*
- la direttiva 2006/32/CE, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che reca all'articolo 12, relativo alle diagnosi energetiche:

"1. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, compresi i clienti di piccole dimensioni nel settore civile, commerciale e le piccole e medie imprese.

2. I segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse possono essere raggiunti da altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet e/o inviati per posta ai clienti. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non vengono commercializzate, tenendo conto dell'articolo 11, paragrafo 1.

3. La certificazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (1), si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e equivalente ad una diagnosi energetica di cui all'allegato VI, lettera e), della presente direttiva. Si ritiene inoltre che le diagnosi derivanti da sistemi basati su accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato, sorvegliato e controllato dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva abbiano anch'esse soddisfatto i requisiti figuranti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo."

- il comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo che reca *"entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1 e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri."*

Nel predetto quadro si è cercato di coniugare: la priorità informativa dell'attestato, la garanzia dell'assenza di conflitto di interessi sull'edificio oggetto della certificazione, la più estesa disponibilità della certificazione nel mercato dei servizi energetici, con metodologie semplici a bassi costi.

Quanto sopra è stato tradotto in un testo che assicura una vasta platea di certificatori (indispensabile per contenere i costi) che abbia una accertata formazione tecnica di base e che si assuma la responsabilità diretta degli esiti della prestazione fornita anche in termini di assenza di conflitto di

interessi (dichiarazione resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice penale) e che operi attraverso metodologie e strumenti standardizzati come più dettagliatamente esposto successivamente nella presente relazione.

Per quanto riguarda le competenze professionali si ricorda che la disciplina degli ordini e collegi professionali è riferibile alla sfera di attribuzioni del Ministero della giustizia e che competenze edili ed impiantistiche attraversano le più svariate figure. Per questi motivi nella disciplina dei requisiti di tecnico abilitato si è posta molta attenzione a che le competenze in progettazione di edifici e impianti fossero tutte presenti contemporaneamente e ad adeguato livello.

Si evidenzia, altresì, che la progettazione energetica, e quindi la certificazione, realizza solo una parte della progettazione degli edifici e che, nel medesimo campo, la progettazione delle strutture (con rilevanza in termini di sicurezza ben maggiore) non è soggetta ad una disciplina più stringente rispetto a quella qui definita.

In ambito europeo è, peraltro, significativa la scelta operata dalla Germania (la cui disciplina può ben essere considerata quella più significativa e completa fin qui emanata nel recepimento della direttiva 2002/91/CE) che ha abilitato alla certificazione energetica le più svariate figure professionali (dall'ingegnere, all'architetto di interni, all'artigiano) senza richiedere esperienza in materia energetica e senza nessuna dimostrazione di assenza di conflitto di interessi.

Si ricorda, come già precedentemente accennato, che il confronto complessivo con le regioni, e in particolare su questo specifico argomento, è stato lungo e difficoltoso (dal 2004) e che questa Amministrazione ha spesso mediato tra le nette divergenze che emergevano tra regione e regione ogni qualvolta si scendeva a disposizioni di maggiore dettaglio rispetto a quelle proposte su questo argomento nel d.P.R. in esame.

A valle del parere del Consiglio di Stato all'articolo 2 sono state apportate le seguenti modifiche.

E' stata definita una nuova rubrica " Riconoscimento e disciplina dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici" e:

- a) è stato eliminato il precedente comma 1, ritenuto superfluo dal parere del Consiglio di Stato;
- b) è stata riportata al comma 1, la formulazione del precedente comma 1 dell'articolo 3, dove si definiscono i criteri di riconoscimento degli esperti e degli organismi incaricati di fornire il servizio di certificazione energetica. Detti criteri rispondono all'obiettivo di garantire qualità tecnica e costi congrui con il servizio reso, tenendo in debito conto che in tutti i passaggi di proprietà di edifici ed appartamenti è previsto l'obbligo di produrre l'attestato di certificazione energetica (800.000 -1 milione di contratti all'anno), si è posta particolare attenzione all'esigenza essenziale di assicurare la disponibilità di un congruo numero di soggetti certificatori. A tal fine sono individuati come qualificati all'attività di certificazione energetica: Enti locali, organismi pubblici operanti nel settore energetico, tecnici abilitati iscritti agli ordini e collegi professionali, organismi di ispezione nel settore delle costruzioni edili e dell'impiantistica connessa e società di servizi energia (ESCO) L'inclusione di queste ultime società tra i soggetti riconosciuti a certificare si inquadra nell'indirizzo e nel ruolo che la direttiva 2006/32/CE assegna loro.
- c) Per una maggiore chiarezza, la definizione dei requisiti del "tecnico abilitato", ex articolo 2, comma 2, lettera b), è riportata nei due nuovi commi 3 e 4. La formulazione dà riscontro alla valutazione del Consiglio di Stato di ridurre ulteriormente ("benché fortemente attenuata"), una certa genericità nelle definizioni e qualificazioni professionali":
 - le precisazioni introdotte rendono il testo maggiormente coerente in relazione alla esistenza, o meno, degli ordini e collegi professionali. Quanto ivi disciplinato è in ogni caso congruente con quanto già previsto per la redazione della documentazione progettuale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/05 oltre che a una prassi consolidata, accettata nel Paese ed esplicitata dalla circolare dell'allora Ministero dell'industria commercio e artigianato, n.

231/F del 13 dicembre 1993, che al punto 7 dell'ultimo capoverso, fermo restando quanto precedente detto in merito alle competenze professionali in materia, riporta:

"Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/91 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse.";

- al comma 3, sempre con l'obiettivo di meglio specificare le qualificazioni professionali, sono stati indicati gli indirizzi specializzati dei diplomi di periti industriali che hanno accesso diretto e pieno, senza le necessità di possedere anche un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di cui al successivo comma 4, alla redazione degli attestati di certificazione energetica. Infatti, il titolo di perito industriale presenta una elevata differenziazione di specializzazioni che con la precisazione introdotta viene valorizzata.
- al comma 4, per una più chiara e corretta applicazione del provvedimento, sono state apportate precisazioni in merito alle figure professionali che hanno accesso alla certificazione energetica attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione con superamento di un esame finale. Con questa puntualizzazione appare ancor più evidente che sono esclusi dalla frequenza del predetto corso i tecnici indicati al comma 3. E' stata inoltre corretta una imprecisione con l'introduzione nell'elenco delle lauree magistrali e specialistiche delle classi LM-60 e 68/S che ripristinano la coerenza con la presenza delle corrispondenti lauree triennali classi L27 e 27;
- conseguentemente, il precedente comma 3 è diventato comma 5, mentre con si è aggiunto un comma 6 con il riferimento alla validità delle definizioni del decreto legislativo 192/05, già previsto al primo capoverso del precedente comma 1.

L'articolo 3, A seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato oltre ad avere una nuova rubrica "Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici", comprende solo due commi e precisamente i commi 2 e 3 (ora 1 e 2) della precedente stesura dello stesso articolo, dove sono riportati gli elementi di garanzia dell'indipendenza e imparzialità dell'operato dei certificatori. I precedenti comma 1 e 4 sono stati spostati, rispettivamente all'articolo 2 e 4.

L'articolo 4, costituito solo da un comma (prima del parere del Consiglio di Stato, comma 4 dell'articolo 3) conferma la valenza di atto pubblico dell'attestato di certificazione. Anche in questo caso è stata posta particolare attenzione:

- ai rapporti intercorrenti tra enti e organismi pubblici e privati e i tecnici abilitati;
- al rafforzamento del requisito di indipendenza dei soggetti certificatori.

L'articolo 5, (articolo 4, prima dell'accoglimento del parere del Consiglio di Stato) fissa elementi di riferimento utili e flessibili per le iniziative delle Regioni per la stesura di provvedimenti che, nel rispetto dell'articolo 17 ed in particolare dei "Principi generali" di cui al Titolo I, del decreto legislativo, possano essere più aderenti alle specificità territoriali. Più in dettaglio:

- il decreto si applica, ai sensi dell'articolo 17 (clausola di cedevolezza) del decreto legislativo, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti legislativi di attuazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali;
- nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalla direttiva 2002/91/CE nonché dei principi fondamentali

desumibili dal decreto legislativo, potranno tener conto di elementi essenziali e di indirizzo con valenza tecnica contenuti nel provvedimento. I predetti elementi riguardano le metodologie di calcolo, i requisiti minimi della prestazione energetica, l'aggiornamento, gli elenchi dei soggetti certificatori e la decentralizzazione del sistema informativo;

- ai fini di una applicazione omogenea della normativa in materia di efficienza e di certificazione energetica degli edifici, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali agli indirizzi nazionali.

L'articolo 6, (articolo 5, prima dell'accoglimento del parere del Consiglio di Stato) fornisce i criteri di controllo e di raccordo della qualità del servizio di certificazione energetica, a cura delle Regioni.

L'articolo 7, (articolo 6, prima dell'accoglimento del parere del Consiglio di Stato) introduce misure semplificative inerenti l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica in caso di riqualificazioni puramente impiantistiche.

L'articolo 8, (articolo 7, prima dell'accoglimento del parere del Consiglio di Stato) in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, afferma che alla sua attuazione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'allegato 1 sono riportati i contenuti e la durata minimi dei corsi di formazione per tecnici in possesso dei requisiti previsti all'ultimo capoverso della lettera b), del comma 2, dell'articolo 2. I corsi possono essere svolti, a livello nazionale, da università, organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente. A livello regionale i corsi possono essere svolti dalle Regioni stesse e dalle Province autonome o da altri soggetti, con competenza specifica, autorizzati dalle predette amministrazioni.

4. Impatto economico e amministrativo

E' stata introdotta la cd. clausola di invarianza finanziaria, anche con riguardo all'impatto del provvedimento sulle funzioni delle regioni, delle province e dei comuni.

L'azione della pubblica amministrazione sarà svolta senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili, come peraltro dimostrano le esperienze già avviate in ambito territoriale (Provincia di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana e altre). Quanto sopra trova ulteriore e definitiva conferma nei sistemi in atto di controllo pubblico in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici laddove le amministrazioni locali svolgono da anni, con il coordinamento delle Regioni, campagne di informazione rivolte ai cittadini e controlli diagnostici sugli impianti termici con oneri a carico degli utenti (un costo distribuito -bollino- per i cittadini adempienti ed un costo pieno per gli altri).

Occorre ricordare che questi impegni hanno valore etico e morale straordinario, ma anche economico. Si ricorda che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni del settore civile e quindi la riduzione dei costi economici cui è esposta l'Italia rispetto agli impegni assunti con il protocollo di Kyoto e con la Commissione europea.

5. Concomitante approvazione dello schema di regolamento concernente le ispezioni degli impianti termici (riscaldamento e raffrescamento)

Considerati i tempi lunghi con cui il provvedimento arriva al perfezionamento del suo iter di approvazione e la contemporanea finalizzazione dello schema di regolamento "in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", di seguito Schema Ispezioni, si rende necessario eliminare, in quanto facenti riferimento a disposizioni che vengono abrogate con lo Schema Ispezioni:

a) in premessa, il seguente Visto:

"Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che stabilisce che fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 e dalle disposizioni di cui all'allegato L, del medesimo decreto legislativo, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modifiche e integrazioni";

b) sostituire all'articolo 1, finalità e ambito di applicazione, il precedente comma 2,

"I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono integrati con successivi decreti regolamentari, fermo restando che, nelle more, continuano a trovare applicazione, limitatamente agli impianti di climatizzazione invernale, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9 e all'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modifiche".

con il seguente:

"I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n.....del.....in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia."

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

All'attuazione del regolamento in oggetto, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche riguardo all'impatto del provvedimento sulle funzioni delle regioni, delle province e dei comuni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'esperienza acquisita proprio con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e suoi provvedimenti attuativi, dimostra come queste disposizioni possano essere rispettata, sia a livello centrale che territoriale.

Dalle esperienze già avviate in ambito territoriale giungono ampie assicurazioni in tal senso. Tra queste ricordiamo le azioni delle: Provincia di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta Toscana e altre.

Quanto sopra trova ulteriore e definitiva conferma nei sistemi di controllo pubblico in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici attualmente vigenti, laddove le amministrazioni locali svolgono da anni, con il coordinamento delle Regioni, campagne di informazione rivolte ai cittadini e controlli diagnostici sugli impianti termici con oneri a carico degli utenti (un costo distribuito -bollino- per i cittadini adempienti e un costo pieno per quelli inadempienti).

Occorre ricordare che l'obiettivo di edifici più efficienti, non ha solo uno straordinario valore etico e morale, ma anche economico. Si ricorda che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni del settore civile e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di efficienza. Ne consegue che, con la piena attuazione della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici si riducono i costi economici cui è esposta l'Italia in caso di mancato rispetto degli impegni obbligatori assunti a livello internazionale ed europeo.

Alla delega per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche riguardo all'impatto del provvedimento sulle funzioni delle regioni, delle province e dei comuni, nel rispetto dei principi della direttiva stessa.

L'esperienza acquisita con la direttiva 2002/91/CE, di cui la 2010/31/UE è la revisione, recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e suoi provvedimenti attuativi, dimostra come questa disposizione possa essere rispettata, sia a livello centrale che territoriale.

La direttiva 2010/31/UE, rispetto alla precedente 2002/91/CE, rafforza alcuni strumenti già esistenti (certificazione energetica), ne semplifica altri (ispezioni degli impianti tecnici degli edifici) e prevede requisiti di maggiore efficienza per gli edifici di nuova costruzione, sempre nel rispetto di valutazioni di convenienza tecnico-economiche. Tra l'altro a tali fini, la Commissione europea, in attuazione di una specifica previsione della direttiva in oggetto, ha predisposto una metodologia comparativa con cui tutti gli Stati devono confrontare la rispondenza, ai predetti criteri economici, dei requisiti minimi di efficienza degli edifici resi obbligatori nei diversi Paesi.

Occorre ricordare che l'obiettivo di edifici più efficienti, non ha solo uno straordinario valore etico e morale, ma anche economico. Si ricorda che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni del settore civile e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di efficienza. Ne consegue che, con la piena attuazione della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici si riducono i costi economici cui è esposta l'Italia in caso di mancato rispetto degli impegni obbligatori assunti a livello internazionale ed europeo.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MSE)

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

PARTE 1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Lo schema di dPR risponde alle disposizione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e in particolare definisce i requisiti professionali e i criteri che assicurano la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi chiamati a fornire il servizio di certificazione energetica degli edifici.

L'intervento normativo è coerente con gli orientamenti del Governo in materia di efficienza energetica tra cui è previsto la predisposizione di un piano straordinario in materia.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2003" ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia.

Il Governo ha esercitato la predetta delega con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia" e con l'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91)CE, relativa al rendimento energetico in edilizia".

Il decreto legislativo 192/05 prevede all'articolo 4, comma 1, l'emanazione di provvedimenti attuativi. Il presente provvedimento, come già detto al punto 1, esercita la delega di cui alle lettera c), dell'articolo 4, comma 1.

L'emanazione del presente decreto è strettamente collegata a quella del decreto interministeriale 26 giugno 2009, concernente le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, relativo alle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici stessi e ai requisiti minimi per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, entrambi attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni.

Tali due provvedimenti sono finalizzati a disciplinare:

- Il DM: le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici;
- Il DPR: i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e la produzione dell'acqua calda sanitaria.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il provvedimento si integra nella normativa vigente in materia completandola e rendendola pienamente operativa. Supera una fase transitoria introdotta al comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento è in accordo con i principi costituzionali relativi alla disciplina delle materie a legislazione concorrente quale è l'energia. A evidenza della compatibilità vi è l'intesa sancita in Conferenza unificata, peraltro relativa anche agli schemi di DM e DPR citati al punto 2).

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Nello schema di DPR è previsto il coordinamento attuativo tra lo Stato e le Regioni. All'articolo 4 sono forniti elementi di flessibilità utili per la stesura di eventuali provvedimenti regionali. Più precisamente, l'articolo 4 dispone che le disposizioni del decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. Lo stesso articolo indica criteri per una applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale delle pertinenti norme del decreto legislativo 192/05. Si ribadisce, comunque, che sul provvedimento è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Per i motivi di cui al precedente punto 5) il provvedimento è coerente con i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. In particolare, la sussidiarietà è assicurata dal fatto che il provvedimento è immediatamente applicabile nelle regioni che non dovessero adottare autonome disposizioni e, nel contempo, prevede modalità di omogeneizzazione, recando norme atte ad assicurare la coerenza dei provvedimenti regionali con i contenuti del decreto.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazioni normativa*

Il provvedimento non contiene elementi di rilegificazione e il coordinamento Stato-Regioni di cui al punto 5) è un momento di armonizzazione che favorisce la semplificazione normativa, la sua applicazione e riduce l'impatto sui cittadini.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

A seguito di verifica, non si rileva l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono particolari pronunce giurisprudenziali da segnalare né giudizi di costituzionalità pendenti sull'argomento.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento è stato predisposto per conformarsi all'ordinamento comunitario. Precisamente, l'articolo 10 della direttiva 2002/91/CE, della quale il decreto legislativo 192/05 costituisce recepimento, prevede che gli Stati membri applichino a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base di un quadro generale fornito dalla stessa direttiva.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

L'emanazione di questo provvedimento, congiuntamente agli altri già ricordati al punto 2 della parte 1, permette di superare la procedura di infrazione avviata per incompleta trasposizione della direttiva sul rendimento energetico in edilizia (Infrazione numero 2006/2378).

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

E' in corso un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE (C-345/12) al quale si cerca di porre rimedio anche con l'intervento regolatorio in esame, attuativo del D.lgs. 192/2005 di recepimento della citata direttiva.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Il provvedimento è in linea con analoghi provvedimenti di altri Stati della Comunità europea e in particolare con quelli emanati dal Governo tedesco.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il provvedimento fa ricorso, sostanzialmente, alle definizioni già introdotte dal decreto legislativo 192/05, aggiungendone solo due strettamente funzionali alle finalità del provvedimento stesso.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti*

L'intervento regolatorio in esame non utilizza la tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le disposizioni dell'atto non presentano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Non vi sono effetti retroattivi né reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né sono presenti norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere c), del decreto legislativo 192/05, resta aperta la delega per integrare i requisiti per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti volti al raffrescamento estivo. Tale delega non è stata fin qui esercitata per l'assenza della norme tecniche specifiche, in via di ultimazione.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti uno o più provvedimenti sulla cui delega si è detto al punto precedente.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione della relazione economica finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il provvedimento è stato predisposto sulla base di dati e riferimenti statistici aggiornati sulla materia di cui è oggetto e non si rileva pertanto l'esigenza di commissionare ulteriori apposite elaborazioni statistiche.

Titolo: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE SUL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA.

Referente: dr.ssa Isabella Flajban – Ufficio legislativo – Ministero dello sviluppo economico – tel. 06.4705.2557

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2003” ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia.

Il Governo ha esercitato la predetta delega con l’emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia” e con l’emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”.

Il decreto legislativo 192/05 prevede all’articolo 4, comma 1, l’emanazione di provvedimenti attuativi. Il presente provvedimento, come già detto al punto 1, esercita la delega di cui alle lettera c), dell’articolo 4, comma 1.

Con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE, all’articolo 18 si è provveduto a dettare una disciplina transitoria nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Le attuali disposizioni transitorie, previste al comma 6, dell’articolo 18, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono di carattere generale e non consentono, da una parte, di prevedere l’aggiornamento professionale di alcune figure tecniche già incluse tra quelle ammesse al servizio di certificazione, dall’altra non assicurano l’accesso al medesimo mercato di servizi di altre professionalità, dopo specifico corso di formazione. Con il presente intervento si darebbe la possibilità di avere soggetti più qualificati, di ampliare l’offerta di certificatori riducendo i costi a carico dei cittadini e di avviare a questa professione nuovi giovani tecnici. Di questo si ha riscontro sia dal monitoraggio dell’applicazione normativa, sia dalle numerose manifestazioni che sono

giunte da cittadini e professionisti. L'emanazione del presente DPR è strettamente collegata ai seguenti provvedimenti:

- decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo (D.M. del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida per la certificazione energetica degli edifici), come recentemente modificato dal D.M. del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2012;
- decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), dello stesso decreto legislativo, sui i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e la produzione dell'acqua calda sanitaria;
- dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte e lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", in corso anch'esso di finalizzazione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il presente decreto risponde prioritariamente alle esigenze di riduzione dei consumi energetici finali del settore civile, per la quale risultati significativi possono essere raggiunti soprattutto con interventi di riqualificazione degli edifici esistenti e di garantire una connessione immediata tra gli investimenti per la riqualificazione energetica degli edifici e riscontri certi nella bolletta energetica dell'utente finale.

Più in generale, si evidenzia che l'insieme delle norme di attuazione della direttiva 2002/91/CE, unito alla sensibilizzazione e alla consapevolezza dei cittadini, può accompagnare la crescita di tutto il comparto dell'edilizia, anche in relazione alla responsabilizzazione e alla qualità di professionisti ed imprese e allo sviluppo tecnologico dell'industria dei componenti. Fondamentali a tali fini sono le procedure, le metodologie, la disponibilità e la qualità dei soggetti certificatori, gli standard, i controlli, gli incentivi, l'integrazione tra i diversi livelli di governo e il monitoraggio dell'attuazione normativa.

Si ritiene che intorno allo strumento certificazione energetica, nei rispettivi ambiti di competenza e responsabilità, possano svilupparsi politiche di settore realmente efficaci. Di fatto, per le medesime ragioni, l'Unione Europea, con la revisione della direttiva 2002/91/CE attraverso la nuova direttiva 2010/31/UE, ha rafforzato pesantemente il ruolo della certificazione energetica. Nella discussione preparatoria alla stesura del provvedimento, sia nell'ambito dello specifico gruppo di lavoro, che nel confronto con altri Stati (nell'ambito del Comitato regolatorio presso la Commissione europea e dei confronti applicativi all'interno degli incontri della Concerted Action), con altre amministrazioni e con i portatori di interesse, particolare attenzione è stata posta al rapporto e al coordinamento tra lo Stato e le Regioni e alla disponibilità e qualità dei soggetti certificatori.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi da raggiungere afferiscono alle finalità della Direttiva 2002/91/CE e quindi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei suoi decreti attuativi nonché degli atti parallelamente assunti dalle amministrazioni regionali. In via generale, il presente intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nel settore degli edifici, allo sviluppo, valorizzazione e integrazione delle fonti rinnovabili, alla diversificazione energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti, alla tutela dell'ambiente e al rispetto del protocollo di Kyoto, a promuovere la competitività delle imprese del settore attraverso lo sviluppo tecnologico ed a qualificare ed ampliare la fornitura dei servizi energetici, garantendo e tutelando i cittadini.

In particolare, gli indicatori specifici dell'intervento vanno individuati, oltre che nel grado di raggiungimento degli obiettivi posti nel Piano nazionale per l'efficienza energetica aggiornato per la Commissione europea a giugno 2011:

- nel raggiungimento di una maggiore qualificazione ed indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- nel maggiore rendimento e quindi risparmio energetico degli edifici;
- nella maggiore omogeneità territoriale della regolazione e del settore e della qualità del servizio di certificazione.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Sono destinatari del provvedimento i tecnici professionisti operanti nel settore edile e impiantistico, quali ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e altri. Ovvie ricadute ci sono per i cittadini che usufruiranno di un servizio di certificazione energetica che viene così indirizzato verso una maggiore qualità e la pubblica amministrazione.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Fin dall'avvio del recepimento della direttiva 2002/91/CE nell'ordinamento italiano, il Ministero dello sviluppo economico si è avvalso del supporto di un Gruppo di lavoro istituzionale che lo ha accompagnato nella stesura del decreto legislativo 192/05 e lo affianca nei provvedimenti attuativi in itinere, tra cui il presente atto.

A questo Gruppo partecipano: i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture; la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Basilicata, Piemonte e Toscana su mandato della Conferenza unificata; la Regione siciliana su richiesta del Coordinamento interregionale per l'energia; le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Liguria su loro specifica richiesta; Il Comitato termotecnico italiano; il CIG; l'ENEA; il CNR; la FIRE; RENAEL; il Politecnico di Milano; Adiconsum e Confconsumatori su mandato del CNCU.

Sono stati altresì consultate le principali associazioni del settore: Consigli nazionali dei professionisti: ingegneri, architetti periti industriali, geometri, agronomi, agrotecnici, dottori forestali, Ance, Anima, Confedilizia, Assotermica, Andil, CNA, Confartigianato, Federchimica, Assovetro, Coaer, le cui osservazioni sono state recepite nel testo del provvedimento, nei limiti degli obiettivi perseguiti dall'intervento. Sono stati altresì acquisiti i pareri favorevoli di CNCU, ENEA, CNR, l'intesa della Conferenza unificata e il parere favorevole del Consiglio di Stato che nel merito ha osservato:

- a) nel preambolo dello schema, un riferimento superfluo, in relazione al termine ordinatorio di 120 giorni per l'emanazione del regolamento previsto nel decreto legislativo, e una imprecisione in relazione ai riferimenti del parere del Consiglio di Stato;
- b) all'articolo 2, la inutilità del comma 1, la presenza corretta di norme dispositive erroneamente chiamate definizioni e il permanere di una certa genericità nelle definizioni e qualificazioni professionali, anche se fortemente attenuate;
- c) agli articoli 3 e 6, alcuni riferimenti non coordinati;
- d) all'articolo 3, alcuni miglioramenti di carattere sistematico quale una redistribuzione del testo tra l'articolo 2, lo stesso articolo 3 e un nuovo articolo 4, con nuove rubriche coordinate tra loro.

Nel nuovo testo tutte le osservazioni del Consiglio di Stato sono state accolte, come evidenziato nella descrizione dei contenuti dei singoli articoli dello schema normativo.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa, nonché per la presenza di un ricorso contro la Repubblica italiana alla Corte di Giustizia Europea. La fase di disciplina transitoria, prevista del d.lgs. 192/05, ha fin qui coperto i ritardi dell'emanazione del presente provvedimento per avviare l'avvio della certificazione energetica in Italia ma non risponde alle previsioni del d.lgs. 192/05 e, per questo motivo, presenta carenze di qualità per i soggetti certificatori e limita l'accesso al mercato di altri professionisti. Le conseguenze di questo stato di fatto sono negative per gli utenti finali che, con la disciplina di cui al presente schema potranno avere un servizio migliore a un costo inferiore.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sia nell'ambito della stessa amministrazione che nel corso delle consultazioni, nel merito, non sono state valutate opzioni alternative, considerato i limiti stringenti della specifica delega e che il testo, nelle sue linee generali e nelle principali finalità, è stato condiviso e permette di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla normativa europea.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Per la misurazione degli effetti, si è posta attenzione, attraverso un'analisi costi-benefici, alla necessità di garantire una elevata qualità degli attestati di certificazione prodotta dal mercato dei servizi energetici con il minor onere complessivo per i cittadini, in termini di costo, e per la pubblica amministrazione in termini di risorse umane e finanziarie coinvolte.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio, individuando in modo inequivocabile i soggetti che possono svolgere il servizio di certificazione energetica e tra questi, i professionisti che possono offrire direttamente la prestazione e quelli che prima di entrare in questo mercato devono frequentare un corso di aggiornamento, pone le basi per la predisposizione di certificati energetici di qualità sempre

crescente con evidente beneficio per i cittadini e la pubblica amministrazione, che dall'analisi dei documenti che riceve può pianificare politiche di efficienza energetica che si basano su una migliore conoscenza della realtà immobiliare del territorio. Lo schema proposto è, inoltre, di particolare interesse per giovani laureati e diplomati che anche in assenza di una esperienza maturata nel settore possono accedere alla professione di certificatore attraverso la frequenza di un corso di formazione e il superamento di un esame finale. Questi ultimi, corso ed esame, sono gestiti dalla pubblica amministrazione. Attraverso, infine, il coordinamento Stato-Regioni previsto è possibile garantire l'armonizzazione della regolazione e una maggiore semplificazione normativa, riducendone gli oneri attuativi, e garantendo il monitoraggio dell'attività. Il provvedimento non presenta svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Lo schema proposto non introduce nuovi obblighi informativi dal proprietario alla pubblica amministrazione. La trasmissione degli attestati di certificazione energetica da parte dei cittadini alle amministrazioni locali è già prevista da altri provvedimenti così come la valutazione dei medesimi da parte delle predette amministrazioni. Comunque, l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Come affermato alle precedenti sezioni, nell'impossibilità di optare per il non intervento in materia, lo schema proposto si pone ai livelli minimi dell'attuazione delle disposizioni comunitarie. Non essendovi altre opzioni esaminate non vi è stata necessità di effettuare delle comparazioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'esperienza acquisita proprio con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei suoi provvedimenti attuativi, e soprattutto con l'esperienze già in essere in alcune Regioni, dimostra come queste disposizioni possano essere rispettate, sia a livello centrale che territoriale, e le funzioni previste possano essere svolte senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili, a legislazione vigente.

Occorre ricordare che le politiche per l'efficienza energetica non hanno solo una valenza settoriale di tipo energetico e ambientale ma anche un impatto economico, considerato che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni in atmosfera e, quindi, la riduzione di eventuali oneri cui sarebbe esposta l'Italia se non raggiungesse gli obiettivi di contenimento assunti in sede di Unione europea.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Si ritiene che le disposizioni presenti nel provvedimento proposto favoriscano la competitività dell'Italia e garantiscono la concorrenza tra gli operatori del mercato dei servizi energetici. A tali fini, i contenuti dell'intervento normativo sono stati orientati verso la necessità di fornire un servizio reale ai cittadini, ponendo a loro carico costi contenuti e congrui. Nel dettaglio, si è pertanto provveduto a:

- fissare metodi di calcolo comuni ai più alti livelli di garanzia tecnica (CEN ed UNI) al fine di facilitare nelle stesse il riconoscimento delle amministrazioni regionali e per favorire la massima disponibilità di strumenti applicativi (e un professionista può usare lo stesso strumento

- informatico in diversi contesti territoriali può ridurre i suoi costi di gestione e, con la consuetudine all'utilizzo dei medesimi sistemi, comprimere i tempi di erogazione del servizio a beneficio dell'affidabilità della prestazione e dei costi per il cittadino. Inoltre metodologie comuni favoriscono la crescita dell'offerta nei differenti ambiti ed il confronto delle prestazioni);
- adottare un foglio di calcolo predisposto, conformemente alle predette norme, dal Comitato termotecnica italiano con l'obiettivo di fornire percorsi guidati all'utilizzo delle metodologie e ridurre la dispersione dei risultati in relazione alla formazione, all'esperienza e all'interpretazione dei diversi utilizzatori. Il foglio di calcolo non intende sostituire i software commerciali ma essere un riferimento per questi e in eventuali controversie;
 - fissate le metodologie e adottato il foglio di calcolo del CTI, garantire la sussistenza di condizioni per disporre di una ampia platea di soggetti certificatori che, fermo restando le conoscenze tecniche di base, possa costituire una offerta ampia e qualificata a disposizione dei cittadini;
 - non porre requisiti di esperienza pregressa per favorire l'accesso nel mondo del lavoro dei soggetti più giovani, neo diplomati e laureati.

Comunque, l'intervento non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva europea.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento sono i competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni e le Province autonome. Con il provvedimento non si introducono nuove o ulteriori modalità attuative rispetto a quelle già previste dal DPR 59/09 e dal DM 26 giugno 2009 nel quale sono previste azioni di monitoraggio e di proposizione di aggiornamento normativo.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

La necessaria pubblicità dell'intervento è affidata alle normali azioni amministrative, dalla pubblicazione della nuova norma sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, oltre che in Gazzetta ufficiale, alle normali attività di informazione al pubblico ed agli operatori interessati curate dagli uffici amministrativi competenti. L' Agenzia nazionale per l'efficienza energetica provvederà all'informazione dei cittadini attraverso un sito internet dedicato.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L' Agenzia nazionale per l'efficienza energetica provvede al monitoraggio dell'attività. Nell'ambito del Tavolo di coordinamento tra lo Stato e le Regioni previsto all'articolo 5, del D.M. 26 giugno 2009, si procederà anche alla formulazione di proposte per l'adeguamento delle disposizioni normative vigenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

La prevista VIR sarà effettuata a cadenza biennale a cura del Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Saranno presi in esame in particolare il raggiungimento di una maggiore qualificazione ed indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, il raggiungimento di un maggiore rendimento e quindi risparmio energetico degli edifici, il raggiungimento di una maggiore omogeneità territoriale della regolazione e del settore e della qualità del servizio di certificazione.

Numero 474/09 e data 17/11/2009



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 novembre 2009

NUMERO AFFARE 04027/2009

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia -
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica;

Schema di d.P.R. di attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. c) del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 0026371-17.13.3/29 del
15.10.2009, con la quale il Ministero dello sviluppo economico
chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento
indicato in oggetto;

Visto il parere n. 1605/2008 espresso nell'Adunanza del 12 maggio 2008;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Cons. Sabato Malinconico;

Premesso:

Lo schema di regolamento in oggetto fa seguito ad un analogo schema trasmesso il 10 aprile 2008 sul quale il Collegio, nella richiamata Adunanza del 12 maggio 2008, ebbe ad esprimere parere non favorevole tenuto conto che, per taluni aspetti, i contenuti del provvedimento sottoposto all'esame non risultavano aderenti alle finalità indicate dalla direttiva 2002/91/CE e dal decreto legislativo n. 192 del 2005.

Prima di procedere all'esame del nuovo testo, appare utile rammentare che con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e con il decreto integrativo e correttivo 29 dicembre 2006, n. 311, il Governo, in esecuzione della delega conferita dalla legge comunitaria per il 2003, ha inteso dare attuazione alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di efficienza energetica nell'edilizia.

La citata direttiva tende a realizzare il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nel territorio comunitario per quanto attiene alla climatizzazione degli ambienti interni, al conseguente risparmio delle risorse energetiche utilizzate e dei relativi costi e, infine, alla promozione e allo sviluppo della produzione e alla competitività

delle aziende nazionali.

Per il conseguimento di tali obiettivi è stata individuata la certificazione energetica degli edifici quale strumento principale da applicare, in via obbligatoria e in tempi differenziati, a seconda che si tratti di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti o di grandi complessi ristrutturati.

Originariamente per il completamento della certificazione dell'intero parco immobiliare nazionale era stato previsto il termine del luglio del 2009, data dalla quale la certificazione energetica degli edifici sarebbe divenuta obbligatoria anche per la compravendita di singole unità immobiliari.

Gli strumenti normativi propedeutici alla realizzazione del programma testé indicato sono stati individuati dal decreto legislativo n. 192 del 2005. Esso infatti, all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ha previsto l'adozione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica recante le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale e per la preparazione di acqua calda per uso domestico. Lo stesso articolo 4, comma 1, lettera c), ha previsto, poi, l'adozione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica recante i criteri di riconoscimento necessari ad assicurare la qualificazione professionale e l'indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici e ad ispezionare gli impianti

di climatizzazione.

Il quadro normativo nazionale di riferimento della materia risulta, infine, completato dal successivo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, il quale, al comma 9, ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata – avvalendosi delle metodologie di calcolo di cui al d.P.R. previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b) innanzi citato – predisponga le linee guida nazionali per la certificazione degli edifici, sentito il Consiglio nazionale consumatori e utenti, prevedendo anche metodi semplificati che riducano al minimo gli oneri per gli utenti.

A tutt'oggi sono stati adottati il regolamento previsto dall'art. 4, c. 1, lettere a) e b) e le linee guida nazionali, mentre non risulta ancora perfezionato l'iter relativo al regolamento previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto n. 192 del 2005.

In tale situazione, tenuto conto anche della circostanza che è tuttora pendente una procedura di infrazione comunitaria a carico del nostro Paese, il Ministero dello sviluppo economico, a seguito del parere non favorevole del 12 maggio 2008, ha provveduto a redigere un nuovo schema di d.P.R., il cui testo risulta modificato rispetto a quello trasmesso nell'aprile 2008, corredandolo di una articolata relazione illustrativa nella quale dà conto delle modificazioni ed integrazioni apportate allo schema originario anche tenuto conto dei

rilevi formulati da questa Sezione.

Il nuovo schema di d.P.R. si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità e l'ambito di intervento del provvedimento; l'articolo 2 reca le definizioni; l'articolo 3 individua i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici; l'articolo 4 delinea le funzioni delle regioni e delle provincie autonome che, a norma dell'art. 17 del decreto legislativo n. 192 e secondo il principio di cedevolezza, dovranno via via adottare proprie normative in sostituzione di quella nazionale, essendo esse in definitiva titolari della competenza nella materia; l'articolo 5 disciplina i criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica; l'articolo 6 reca le disposizioni finali e l'art. 7, infine, la copertura finanziaria.

I contenuti dei summenzionati articoli riproducono in parte le norme già introdotte nel primo schema e recano sostanziali modifiche alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 2 e 3 che, in particolare, formarono oggetto delle osservazioni esposte nel parere negativo del 12 maggio 2008. In quella circostanza, inoltre, l'articolo 4 fu ritenuto pleonastico e ripetitivo, dal momento che riproduceva sostanzialmente la clausola di cedevolezza già contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Considerato:

Preliminarmente il Collegio rileva che l'Amministrazione referente ha allegato al nuovo testo trasmesso per il parere l'adesione dei

Ministeri concertanti e degli altri organismi consultivi interpellati (C.N.R., E.N.E.A. e C.N.C.U.) nonché l'intesa della Conferenza permanente.

Con riguardo ai contenuti dello schema prende atto che i rilievi riferiti agli articoli 1, 2 e 3 possono ritenersi sostanzialmente superati dalla nuova formulazione di dette norme atteso che:

a) all'articolo 1, c. 2, la previsione di successivi decreti ministeriali non regolamentari per l'individuazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento dei soggetti abilitati ad effettuare ispezioni agli impianti di climatizzazione è stata sostituita con l'indicazione di atti di natura regolamentare, come rilevato dalla Sezione;

b) all'articolo 2 l'eccessiva genericità delle definizioni e qualificazioni professionali sottolineata dal Collegio risulta fortemente attenuata grazie alla previsione di specifici titoli culturali e professionali e di appositi corsi di formazione con esami finali obbligatori per i tecnici abilitati;

c) all'articolo 3 sono stati introdotti ulteriori elementi e condizioni tesi a rafforzare i requisiti di indipendenza e ad evitare le situazioni di conflitto di interessi mediante l'esclusione di soggetti vincolati da rapporti di parentela o coinvolti direttamente o indirettamente nei processi di progettazione e realizzazione degli edifici da certificare.

Quanto all'articolo 4 l'Amministrazione, pur concordando con quanto osservato dal Collegio, ha ritenuto di insistere per il

mantenimento della disposizione, tenuto conto delle forti richieste avanzate in tal senso dalle Regioni. Se ne prende atto.

Permane, tuttavia, con riferimento al testo in esame l'esigenza di apportarvi correzioni sotto il profilo formale e sistematico.

In particolare:

1) nel preambolo dello schema appare superfluo il riferimento al termine di 120 giorni stabilito dal decreto legislativo n. 192 del 2005 per l'emanazione del presente d.P.R., sia perché trattasi di termine ordinatorio, sia perché la sua riproposizione nel regolamento risulta incongrua e non pertinente. Sempre nel preambolo occorre indicare in maniera più puntuale il riferimento al parere del Consiglio di Stato adottando la seguente espressione: "Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del";

2) nel testo dello schema, all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) e all'articolo 6 i riferimenti ivi riportati al comma 4 dell'articolo 2 non appaiono coordinati con il nuovo testo che non contiene più detto comma; i richiami suddetti vanno pertanto riferiti correttamente alla lettera b) dell'articolo 2.

Sotto l'aspetto sistematico si suggerisce, altresì, di modificare l'articolo 2 che, nella nuova stesura, in parte è superfluo e in parte non contiene definizioni ma reca norme dispositive soprattutto con riferimento ai requisiti culturali e professionali dei tecnici abilitati. In particolare sono del tutto superflui il comma 1 (che può essere

sostituito dalla semplice precisazione, da aggiungere alla prima citazione del decreto legislativo, "d'ora in poi...") e la prima parte del comma 2. Quanto al resto dell'articolo, esso non "definisce" bensì disciplina i requisiti della ESCO e dei tecnici abilitati.


In tal senso l'articolo va dunque modificato anche nella rubrica, provvedendo al necessario coordinamento con l'articolo 3.

Tale ultimo articolo va, invece, ripartito in tre diversi articoli: il primo, comprensivo del solo comma 1 e riferito ai soggetti abilitati (eventualmente da fondere con l'articolo 2, modificato secondo i suggerimenti della Sezione); il secondo, comprensivo degli attuali commi 2 e 3 e riferito ai requisiti di indipendenza e imparzialità, e il terzo, comprensivo dell'attuale comma 4, relativo alla qualificazione di atto pubblico dell'attestato.


P.Q.M.

esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico




IL PRESIDENTE
Giancarlo Cibraggio



IL SEGRETARIO

ASSISTENTE





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del D. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

Rep. Atti n. 38/ev del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 20 marzo 2008

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e, in particolare, l'art.4, comma 1, lett. c) che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica volto a definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici;

VISTA la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, di attuazione dell'art.4, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n.192/2005, trasmesso con nota prot. 1701/08/2.17.4.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica svoltasi in data 17 marzo 2008, nel corso della quale le regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, con la richiesta di apportare al testo alcune modifiche, ritenute condivisibili dal Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 17 marzo 2008 il Ministero delle infrastrutture ha formulato alcune osservazioni e richieste di correzioni al testo e l'ANCI ha chiesto di poter approfondire l'esame del provvedimento in una successiva riunione tecnica;

VISTO il nuovo testo di decreto elaborato dal Ministero dello sviluppo economico tenendo conto delle richieste di modifica avanzate dalle Regioni e dal Ministero delle infrastrutture nel corso della riunione tecnica tenutasi il 17 marzo 2008, trasmesso in data 18 marzo 2008 (prot. 1739/08/2.17.4.12);

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 19 marzo 2008, nel corso della quale le regioni hanno formulato ulteriori richieste di modifica al testo, ritenute accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico e l'ANCI ha espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa;

NUM. PROT. 871110 PUBBLICAZIONE E LEGGE DEL 17 MARZO 2008, N. 38

1/93



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il nuovo schema di provvedimento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico a seguito delle richieste espresse dalle Regioni nel corso della riunione del 19 marzo 2008, trasmesso in pari data (prot. 1833/08/2.17.4.12);

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa e l'ANCI ha espresso l'avviso favorevole con la raccomandazione di mantenere aperto il confronto con le autonomie locali in fase di attuazione del decreto stesso, accolta dal Ministero dello sviluppo economico

SANCISCE INTESA

sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del D. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

Consiglio Nazionale delle Ricerche

AL PRESIDENTE

PRESID - CNR - Presidenza		
Tit:	Ci:	F:
N. 0000479		30/01/2008



Dott.ssa Rosaria Romano
Direttore Generale della Direzione Generale
per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Veneto, 33
00100 Roma

ING. ROMANO

Oggetto: Parere su decreti attuativi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"

Gentile Dottoressa,

relativamente al parere in oggetto, Le segnalo che l'impostazione generale del documento appare largamente condivisibile, tuttavia, alcuni aspetti vanno sottolineati:

Articolo 3 comma 3

Si fa riferimento alle UNI TS 11300 che attualmente esistono solo in bozza.

Articolo 4 comma 1

Per una migliore comprensione del quadro legislativo si auspica la definizione di un testo unificato fra la legislazione di riferimento.

Articolo 4 comma 11

Considerare unicamente sistemi filtranti per le superfici vetrate così come definiti all'art. 2 comma 3 "definizioni" contribuirebbe a ridurre l'apporto di calore per irraggiamento nella stagione estiva, ma penalizzerebbe gli apporti gratuiti nella stagione invernale. Andrebbe pertanto consentito l'utilizzo di tecnologie schermanti di varia natura, purché ne venga documentata l'efficacia, lasciando pertanto al progettista di individuare la soluzione tecnologica più adeguata.

Articolo 6 comma 1 b)

L'articolo dovrebbe più correttamente essere espresso nel modo seguente:

"fissare requisiti minimi degli indicatori prestazionali inferiori a quanto previsto all'art. 4, ..." al fine di pervenire ad un superiore risparmio energetico.

Articolo 7 commi 1 e 2

Per quanto già detto nell'osservazione all'art. 3 comma 3, non sono note le specifiche dello strumento nazionale CTI. Per altro non si fa alcuna menzione del software DOCET definito da CNR ed ENEA, previsto nelle linee guida come software di riferimento per gli strumenti semplificati in accordo col comma 9 del decreto legislativo.

RingraziandoLa per la cortese attenzione, La saluto cordialmente.

Federico Rossi

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
04/02/2008 - 0002227





Il Direttore Generale

Roma, 18 DIC 2007

Prot. ENEA/2007/70786/ACS

Dr.ssa Rosaria Romano
Direttore Generale per l'Energia
e le Risorse Minerarie
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

Oggetto: Decreti attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Care Sore,

a seguito della tua lettera prot. 19694 del 22/11/2007 avente per oggetto l'acquisizione del parere ENEA sugli schemi dei seguenti provvedimenti, comprensivi delle relazioni illustrative:

- schema di regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia";
- schema di regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

L'ENEA esprime parere positivo evidenziando una serie di osservazioni e richieste di modifiche riportate in allegato e scaturite dai rappresentanti ENEA nel Gruppo di Lavoro.

Cordiali saluti.

Lelli
Giovanni Lelli

ST

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
21/12/2007 - 0021545



Premessa

Ai fini della presente relazione con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.

A. Osservazioni relative allo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo

1. Con riferimento all'art. 4 si consiglia di modificare il:

comma 1 aggiungendo nei riferimenti legislativi vigenti il DPR 380/2001 recante il Testo Unico in edilizia. Il suddetto provvedimento ha "accorpato" la normativa in materia edilizia e in parte il titolo II delle legge 10/1991.

comma 3 modificandolo parzialmente come segue:

" A partire dal 1 luglio 2008, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), si procede, in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio ($E_{pe,inv}$), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica netta per il raffrescamento dell'edificio calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI TS 11300, e la superficie utile, e alla verifica che la stessa sia non superiore a:

- a) 30 kWh/m² anno, per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, così come classificati, in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.
- b) 10 kWh/m³ anno, per tutti gli altri edifici.

comma 5 lettera b: in considerazione della modifica apportata occorre modificare anche i commi 31 e 32 dell'allegato A al Decreto Legislativo

comma 6 aggiungendo anche che non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa, comunque per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato ≥ 100 kW.

comma 8 il riferimento al comma 6 va eliminato.

2. Al fine di evitare la costruzione di involucri edilizi a bassa efficienza energetica con l'installazione di generatori di calore a biomasse o comunque si utilizzino fonti rinnovabili, si introducano, nell'articolato del decreto i seguenti commi:

- nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo, con installazione di generatori di calore a biomasse o con utilizzo di fonti rinnovabili, si procede in sede progettuale alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo.
- nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2 e 3, del decreto legislativo, con installazione di generatori di calore a biomasse o con utilizzo fonti rinnovabili, si procede in sede progettuale alla verifica che la trasmittanza termica delle

diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superiori di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo.

B. Osservazioni relative allo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1 lettera c) del decreto legislativo

1. Con riferimento all'art. 2 si consiglia di modificare il :

comma 4 sostituendolo con il seguente:

" 4. tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o privata (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi Ordini o Collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi nell'ambito delle proprie competenze in materia di progettazione di edifici ed impianti di climatizzazione invernale ed estiva, di produzione dell'acqua calda sanitaria ed illuminazione. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza."

2. Con riferimento all'art. 3 si consiglia di modificare il :

comma 2 sostituendolo con il seguente:

" 2. Sono accreditati per l'attività di certificazione energetica e riconosciuti come Soggetti certificatori:

- a) i tecnici abilitati, di cui al comma 4, dell'articolo 2,
- b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici in possesso dei requisiti di cui alla lettera a)
- c) i soggetti che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), purchè in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
- d) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione", sempre che svolgano l'attività con un tecnico in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
- e) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 3, dell'articolo 2, che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico in possesso dei requisiti di cui alla lettera a)."

comma 5 sostituendo l'indicazione lettera a) con lettera b)

3. Con riferimento all'art. 6 si consiglia di modificare il :


comma 1 eliminandolo per le seguenti motivazioni:

Il contenuto di questo articolo sembra essere in contraddizione con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3, in quanto è opportuno mantenere il concetto di indipendenza ed imparzialità del Soggetto certificatore.

Ing. Vincenzo Lattanzi
(Dipartimento TER)



Ing. Americo Carderi
(Dipartimento ACS)





Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie

02/01/2008 - 0000003



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE
DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Ufficio C4 - Funzionamento del CNCU

Ministero Sviluppo Economico
D.G. Armonizzazione Mercato e Tutela Consumatori
USCITA - 21/12/2007 - 0039254



Gent.ma
Dott.ssa Sara Romano
Direttore Generale
DGERM
SEDE

Oggetto: parere del CNCU su decreti attuativi del d.lgs. 192/2005 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

In riferimento alla nota del 22 novembre 2007 (prot. 19692) con la quale si richiede il parere del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti sui provvedimenti attuativi del decreto legislativo in oggetto, si comunica che il gruppo di lavoro tecnico del CNCU, nella seduta del 12 dicembre, ha esaminato la documentazione esprimendo il richiesto parere che, approvato dal CNCU mediante consultazione informale, si trasmette qui di seguito.

Il CNCU condivide i contenuti degli esaminati provvedimenti attuativi del d. lgs. 192/2005, ad eccezione di due aspetti.

Il primo riguarda lo schema di certificazione energetica che, sebbene risulti semplificato, pur tuttavia non appare di facile lettura per il consumatore medio a cui è destinato. Il Consiglio ritiene necessaria un'ulteriore semplificazione consistente nell'evidenziazione grafica della classe di appartenenza. La certificazione energetica, infatti, ha due scopi: consentire al

consumatore la comparazione tra edifici e suggerire allo stesso gli interventi necessari per migliorarne l'efficienza.

Quest'ultimo scopo è stato raggiunto mediante la previsione di "Raccomandazioni" al punto 6 dell'allegato 6 di cui allo schema di decreto attuativo esaminato. Per il raggiungimento del primo scopo, invece, sarebbe necessario appunto prevedere uno schema esemplificativo.

Il secondo aspetto riguarda l'attestazione della classe di appartenenza degli edifici che è stata espunta dall'ultima versione del menzionato schema di decreto a causa di una divergenza di opinioni che ha interessato le Regioni. Il Consiglio, al contrario, ritiene che tale attestazione debba essere reinserita nel decreto e suggerisce, per superare le resistenze delle Regioni, di attribuire alle stesse il potere di determinare la classe di appartenenza degli edifici, non tanto mediante l'affidamento del potere di certificazione ad enti creati *ad hoc* dalle Regioni ma mediante l'affidamento ad uffici diffusi sul territorio e già in possesso di molti dati necessari (si pensi al catasto).

Questa procedura si rende necessaria al fine di evitare il rischio che le Regioni possano affidare ad un organismo "politico" la determinazione delle classi. Le Regioni dovrebbero, dunque, dotarsi di strutture pubbliche di certificazione per autorizzare i professionisti chiamati a fornire questo tipo di attestazione, nel rispetto di due criteri fondamentali: competenza tecnico-professionale e rispetto di prezzi equi. Per non correre il rischio di contribuire potenzialmente alla creazione di una sorta di albo "chiuso", si potrebbe ipotizzare l'allargamento della platea mediante la costituzione di un albo aperto a tutti i professionisti che, a seguito di un corso di formazione, abbiano acquisito la professionalità richiesta.

Per ciò che concerne i prezzi delle certificazioni di cui all'Allegato B dello schema di decreto in esame, il CNCU li considera troppo alti per il consumatore e possibile strumento di speculazione per i professionisti che devono provvedere alla certificazione.


In particolare, per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, atteso che la certificazione energetica è richiesta dallo stesso costruttore, non esiste il problema dei costi che rientrano tra quelli generali dell'edificio da acquistare.

Diversa è l'ipotesi degli edifici già esistenti, per i quali sussistono tre diverse metodologie di calcolo dei costi: quelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dovrebbero essere ridimensionate poiché i costi sono troppo elevati e non si sa chi dovrebbe richiedere la certificazione energetica, se il proprietario o chi ne ha interesse. La metodologia di calcolo accettabile e degna di considerazione potrebbe essere solo ed esclusivamente quella di cui al punto 3.3.

Il Consiglio, infine, auspica che l'ormai allargata gamma di certificazioni in molti settori del mercato non costituisca solo un appesantimento burocratico, ma sia un vero e proprio strumento di tutela effettiva per i cittadini.

Cordialmente

Il Direttore Generale

(Antonio Lirosi)


Ministero dello Sviluppo Economico
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

GRUPPO DI LAVORO Servizi pubblici a rete
Resoconto della riunione del 12 dicembre 2007

Il giorno 12 dicembre 2007, nei locali del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Armonizzazione Mercato e Tutela Consumatori, si è riunito il Gruppo di Lavoro "Servizi pubblici a rete", convocato con il seguente ordine del giorno:

- *Parere sui decreti attuativi del d. lgs. 192/05*
- *Varie ed eventuali*

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Dott. Pieraldo Isolani (supplente) | ADICONSUM |
| • Dott. Carlo Cardarelli | ACU |
| • Dott. Carlo Carli | ASSOUTENTI |

E' presente in qualità di Responsabile dei Gruppi di Lavoro del CNCU:

- Avv. Assunta Gioia

E' presente in qualità di stagista dell'Ufficio C4 della DGAMTC:

- Dott.ssa Emanuela Anniciello

L'avv. Gioia apre l'incontro illustrando sinteticamente l'argomento all'o.d.g. in relazione al quale dovrà essere redatto un documento condiviso che, previa approvazione da parte del Consiglio, dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie giusta richiesta dello scorso novembre.

Prende poi la parola il rappresentante di Adiconsum che, avendo partecipato quale delegato del CNCU ai lavori preparatori dei decreti attuativi del d. lgs 192/05, illustra l'*iter* che ha portato a questi testi.

Comunica di condividerne i contenuti, ad eccezione di due aspetti.

Il primo riguarda lo schema di certificazione energetica che, sebbene risulti semplificato, pur tuttavia non appare di facile lettura per il consumatore medio a cui è destinato. Auspica un'ulteriore semplificazione consistente nell'evidenziazione grafica della classe di appartenenza. La certificazione energetica, infatti, ha due scopi: consentire al consumatore la comparazione tra edifici e suggerire allo stesso gli interventi necessari per migliorarne l'efficienza. Quest'ultimo scopo è stato raggiunto mediante la previsione di "Raccomandazioni" al punto 6 dell'allegato 6 di cui allo schema di decreto attuativo

esaminato. Per il raggiungimento del primo scopo, invece, sarebbe necessario, appunto, prevedere uno schema esemplificativo.

Il secondo aspetto riguarda l'attestazione della classe di appartenenza degli edifici che è stata eliminata dall'ultima versione del menzionato schema di decreto a causa di una divergenza di opinioni che ha interessato le Regioni. Il rappresentante di Adiconsum, al contrario, ritiene che tale attestazione debba essere reinserita nel decreto e suggerisce, per superare le resistenze delle Regioni, di attribuire alle stesse la titolarità di determinare la classe di appartenenza degli edifici.

Quest'ultima affermazione è confutata dal rappresentante di ACU, dott. Cardarelli, che, pur condividendo le osservazioni di Isolani, propone una soluzione alternativa a quella dell'affidamento del potere di certificazione ad enti creati *ad hoc* dalle Regioni e, in particolare, propone di affidare ad uffici diffusi sul territorio e già in possesso di molti dati necessari (si pensi al catasto) il compito di provvedere alla suddetta attestazione, al fine di evitare il rischio che le Regioni possano affidare ad un organismo "politico" la determinazione delle classi. Le Regioni dovrebbero dotarsi di strutture pubbliche di certificazione per autorizzare i professionisti chiamati a fornire questo tipo di attestazione, nel rispetto di due criteri fondamentali: competenza tecnico-professionale e rispetto di prezzi equi.

A parere di Cardarelli, tale tipo di accreditamento dei professionisti rischia potenzialmente di contribuire alla creazione di una sorta di albo "chiuso". Pertanto, proprio in quest'ottica, si potrebbe ipotizzare l'allargamento della platea costituendo un albo aperto a tutti i professionisti che, a seguito di un corso di formazione, abbiano acquisito la professionalità richiesta.

Un'altra osservazione sollevata dal rappresentante di Adiconsum riguarda i prezzi delle certificazioni di cui all'Allegato B dello schema di decreto in esame, troppo alti per il consumatore e possibile strumento di speculazione per i professionisti che devono provvedere alla certificazione.

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, atteso che la certificazione energetica è richiesta dallo stesso costruttore, non esiste il problema dei costi che rientrano tra quelli generali dell'edificio da acquistare.

Diversa è l'ipotesi degli edifici già esistenti, per i quali sussistono tre diverse metodologie di calcolo dei costi: quelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dovrebbero essere ridimensionate poiché i costi sono troppo elevati e non si sa chi dovrebbe richiedere la certificazione energetica, se il proprietario o chi ne ha interesse. Per quanto attiene alla metodologia di calcolo di cui al punto 3.3, gli esperti presenti sostengono che tale metodologia potrebbe essere l'unica accettabile.

Il rappresentante di Assoutenti condivide le osservazioni di Adiconsum e Acu ed auspica che l'ormai allargata gamma di certificazioni in molti settori del mercato non costituisca solo un appesantimento burocratico, ma sia un vero e proprio strumento per tutelare effettivamente i cittadini.